



Collegio di Milano, 13 aprile 2010, n.222

Categoria Massima: Finanziamento contro cessione del quinto

Parole chiave: Estinzione del rapporto, Finanziamento contro cessione del quinto

L'estinzione anticipata del finanziamento dietro cessione del quinto costituisce una facoltà sempre esercitabile da parte del cliente, questo anche in ossequio a quanto espressamente sancito dall'art. 125 comma 2° del D.Lgs. 385/93, secondo cui "le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.".

Testo sentenza:

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d'Italia - Estensore)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.)

nella seduta dell'11 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica



FATTO

Con ricorso in data 10.12.2009, la ricorrente ha chiesto a questo Collegio di:

- 1) Dichiarare nullità del contratto (... con l'intermediario) per avere disatteso l'oggetto del contratto suddetto, con il mancato pagamento, nel tempo utile, degli assegnibancari erogati per tot. € 17.078,40 presentati inutilmente all'incasso dalla sottoscrittadal 21/5/2009 fino al 27/5/2009 compreso, presso la filiale della Banca (...)” indicatadall'intermediario;
- 2) “Revocare immediatamente la trattenuta del quinto sullo stipendio della sottoscritta, indebitamente attivata tramite l'Ufficio del Tesoro (...), dal giugno '09 per quanto già detto al punto 1) ed inoltre per aver rifiutato la restituzione dell'acconto versato al 7/5/2009 di Euro 5.000,00 presentati all'ufficio reclami” dell'intermediario “dal luglio '09 ad ottobre '09”.
- 3) “Riconoscere il diritto al pagamento di somma (ad oggi) pari ad Euro 4.000,00 per spese, somma trattenuta e risarcimento danni così divisa: € 1000 + € 2000 + €1000”.

Dalla documentazione in atti emerge che tra le parti vi è stato un lungo scambio di corrispondenza dal quale si può dedurre quanto segue.

La ricorrente ha richiesto “l'anticipazione somma del T.F.R., in qualità di dipendentestatale INPDAP” e, successivamente (con lettera priva di data) “la revoca della suddetta pratica in quanto, ad oggi, di non possibile attuazione”; ha autorizzato, comunque, latrattenuta mensile “del quinto” dello stipendio per il pagamento della somma di € 5.000,00 già erogata, qualificando l'erogazione “semplice finanziamento”.

La richiesta di revoca è fondata sulla circostanza che due assegni consegnati a saldo dell'importo finanziato (uno per € 8.578,40 e l'altro per € 8.500,00)“non erano monetizzabili” e “di fatto” non erano stati pagati; i restanti € 5.000,00 – già ottenuti – sarebbero stati invece restituiti (cfr. comunicazione del 28.5.2009) con assegno di pari importo, secondo le modalità stabilite dall'intermediario, ad estinzione del finanziamento ottenuto.

Successivamente (lettera del 1.7.2009) la ricorrente ha inviato all'intermediario “gli originali degli assegni bancari non monetizzati”.

A tali comunicazioni sono poi seguite alcune lettere inviate dalla ricorrente a mezzo legale, con



le quali – facendo riferimento alla corrispondenza già intercorsa, *“che ha da valere, altresì, quale recesso dal contratto in ogni caso indebitamente fatto stipulare”* - è stata richiesta *“la risoluzione anticipata consensuale del contratto di finanziamento”* ed è stata contestata l'impossibilità di incasso degli assegni consegnati alla cliente dall'intermediario per negligenza di quest'ultimo (*“la banca ha confermato che non aveva la disponibilità immediata dei fondi” mentre “il ritardo, trattandosi di pratica il cui aspetto temporale era tassativo, determinante e noto ha cagionato danno” alla ricorrente*).

Infine la cliente, sempre tramite legale, ha richiesto all'intermediario (in data 18.11.2009) *“i conteggi per l'estinzione del finanziamento, con decorrenza dal prossimo mese di dicembre 2009”*.

L'intermediario ha respinto le richieste della ricorrente ribadendo la *“piena efficacia e validità della pratica”*, la validità degli assegni quale mezzo di pagamento e, dunque, il proprio adempimento.

L'intermediario, inoltre, ha segnalato che non vi è alcuna dimostrazione dell'impossibilità di incasso dei titoli consegnati e che, in ogni caso, la richiesta di recesso era tardiva rispetto ai termini previsti dal D. Lgs. 206/2005.

A mezzo telegramma (uno del 13.10 e due successivi del 13.11) l'intermediario ha invitato la ricorrente presso i propri uffici per ritirare i due assegni bancari nelle more restituiti dalla cliente; con la lettera raccomandata r/r del 13.11.2009, ha poi restituito l'assegno di € 3.640,00 inviato dalla ricorrente per la chiusura definitiva del rapporto. In data 29.12.2009 la ricorrente ha trasmesso alla Segreteria Tecnica copia del conteggio estintivo predisposto dall'intermediario e propria risposta in merito. Con nota pervenuta alla Segreteria Tecnica in data 12.2.2010 l'intermediario ha replicato ribadendo la correttezza del proprio operato e l'avvenuto adempimento dell'obbligo di pagamento mediante il rilascio di assegni bancari, il mancato incasso dei quali riguarderebbe esclusivamente i rapporti tra beneficiaria e banca trattaria; tra l'altro, i tentativi d'incasso non sarebbero in alcun modo documentati e in ogni caso non vi sarebbe alcun danno sofferto dalla ricorrente.

Alle controdeduzioni sono allegati in copia due comunicazioni inoltrate al legale della ricorrente.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella



riunione dell'11 marzo 2010.

DIRITTO

La questione centrale per la soluzione del caso in questione riguarda la possibilità di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento in essere tra le parti. Ritiene, infatti, questo Collegio non debba essere affrontata l'esame nel merito della questione del pagamento mediante assegno bancario e della sua idoneità o meno a produrre la liberazione del debitore.

Ciò anche perché, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, pare che la ricorrente abbia chiesto alla propria banca che gli assegni gli fossero pagati integralmente in contanti e che, una volta che la banca aveva fatto presente di non essere in grado di procedere in tal senso immediatamente, abbia sostanzialmente rinunciato ad incassarli per poi restituirli all'intermediario resistente (dai telegrammi inviati dall'intermediario risulta che gli assegni di € 8.578,40 e di € 8.500,00 sono stati restituiti dalla cliente). Ciò chiarito, va precisato che l'esistenza di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio non è controversa tra le parti; nelle controdeduzioni l'intermediario indica il 24.4.2009 quale data di stipulazione.

Non solo; dal conteggio estintivo predisposto dall'intermediario e prodotto dalla ricorrente in allegato all'integrazione al ricorso risulta che la cliente ha restituito, alla data del 2.12.2009, € 1.904,00.

Il punto centrale che deve quindi affrontarsi riguarda la domanda formulata dalla ricorrente che, seppure impropriamente qualificata come "nullità", deve essere più correttamente inquadrata come domanda diretta ad ottenere l'anticipata estinzione del contratto in essere tra le parti. Infatti, la volontà più volte espressa dalla ricorrente, anche attraverso la corrispondenza inviata all'intermediario appare univoca ed inequivocabile: si chiede l'estinzione anticipata del finanziamento, tenuto conto di quanto già ricevuto e di quanto già restituito.

A proposito di quanto appena evidenziato giova ricordare che anche la giurisprudenza di legittimità ha sancito che "l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il



“petitum” sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il “petitum” sia individuabile attraverso un esame complessivo dell’atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l’uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall’attore in qualunque parte dell’atto introduttivo” (Cass., 28 agosto 2009, n. 18783).

Così meglio qualificata la domanda formulata dalla ricorrente, si deve ora affrontare il tema centrale, rilevando anzitutto che, secondo quanto espressamente prevede l’art. 125 comma 2° del D.Lgs. 385/93, “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.”

La norma è chiara, anche se talvolta poco tenuta in considerazione, tanto che nel Comunicato del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009 in materia di “Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele ed indirizzi per gli operatori” si è precisato che “ricorrente è il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in *materia di estinzione anticipata dei finanziamenti riconducibili – come nel caso delle cessioni del quinto dello stipendio [...] – al credito al consumo. In proposito, si ha preliminarmente presente che il D.Lgs 385/93 (TUB) dispone la facoltà incondizionata del consumatore di adempiere in via anticipata alle proprie obbligazioni senza penalità e senza possibilità di patto contrario*”.

A ciò si aggiunga che l’ABF (Collegio di Napoli – ric. n. 354666/09 `begin_of_the_skype_highlighting` 354666/09 `end_of_the_skype_highlighting`) ha già avuto occasione di occuparsi della questione, stabilendo che “l’estinzione anticipata del finanziamento dietro cessione del quinto costituisce – ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito al consumo – una facoltà sempre esercitabile da parte del cliente”. Non può quindi che prendersi atto della volontà della ricorrente, con conseguente obbligo dell’intermediario di procedere ai conteggi di quanto effettivamente ancora dovuto, non tenendo conto, ovviamente, di quanto non sia stato concretamente versato alla ricorrente medesima.

L’ultima questione che questo Collegio deve affrontare riguarda l’ultima richiesta di risarcimento dei danni e di rimborso spese avanzata dalla ricorrente. La richiesta non può essere accolta perché risulta totalmente sfornita di qualsiasi prova.



P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, accerta l'intervenuta estinzione anticipata del contratto - ai sensi dell'art. 125 co. 2 D. Lgs. 385/93 - e dichiara l'intermediario tenuto agli adempimenti conseguenti. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Antonio Gambaro